III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 123/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2011 del 21 ottobre 2011 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perù, Panama e Corea del Sud ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/761/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall'Ungheria e dal Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/187/UE della Commissione, del 24 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'approvazione delle misure nazionali volte a impedire l'introduzione dell'ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) in alcune zone dell'Irlanda e del Regno Unito ([4]).

(5) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ([5]).

(6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0761**: Decisione 2010/761/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010 (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 47),

— **32011 D 0187**: Decisione 2011/187/UE della Commissione, del 24 marzo 2011 (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15).»;

2) al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0749**: Decisione 2010/749/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47).»

([1]) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 72.
([2]) GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47.
([3]) GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 47.
([4]) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 15.
([5]) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2010/749/UE, 2010/761/UE e 2011/187/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.